




Presidenza



Ordinanza n. 1

Oggetto: Aggiornamento alle linee d'indirizzo regionale del Regolamento dell'attività libero professionale intramuraria ed approvazione del piano aziendale dei volumi.

Il Presidente

Visti:

- il D. Lgs 3 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- la legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii., concernente disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria;
- la legge 8 novembre 2012 n. 189 che modificando la sopracitata legge n. 120/2007 ha introdotto all'art. 2 sostanziali modifiche ed integrazioni alla sopra citata normativa;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000;
- il C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016 – 2019 del 19 dicembre 2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia:

- n. 572 del 17 maggio 2013, acquisita agli atti con prot. n. 22218 del 9 ottobre 2013, concernente il recepimento dell'Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome e del relativo testo della convenzione tipo per l'esercizio dell'attività libero professionale presso gli studi professionali;
- n. 1646 del 20 dicembre 2013 concernente "Approvazione contratto tipo tra le Aziende/Enti del S.S.R. e le strutture private autorizzate non accreditate per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati all'esercizio di attività libero professionale intramuraria";
- n. 306 del 13 marzo 2015 con la quale la Regione ha recepito i contenuti dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 19 febbraio 2015 – Rep. Atti 19/CSR in materia di criteri di verifica dell'ALPI presso gli studi professionali, in quanto spazi inclusi nel programma sperimentale previsto dalla vigente normativa;

Visto altresì il Decreto del Direttore Generale n. 2484 del 6 maggio 2019 con il quale la Regione Liguria ha preso atto del passaggio a regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria per le diverse Aziende del Servizio Sanitario Regionale, incluso l'Istituto;

Rilevato che sulla base della normativa sopra citata gli Enti del S.S.N. devono:

- assicurare e gestire il corretto esercizio dell'attività libero professionale intramoenia in conformità ed in coerenza con i mutamenti avvenuti nel quadro normativo delineato nelle disposizioni nazionali e regionali;
- adottare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sistemi e moduli organizzativi e tecnologici idonei al controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale, che non devono superare per impegno lavorativo e volumi di attività quelle svolte in regime istituzionale, globalmente considerate;

Evidenziato altresì che l'esercizio della libera professione intramoenia:

- non deve essere in alcun modo in contrasto con le finalità istituzionali e con le attività dell'Istituto;
- il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale funzionamento delle attività istituzionali e da assicurare la piena funzionalità dei servizi;
- è svolta al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
- deve porsi quale offerta alternativa di servizi all'utenza;
- si caratterizza per la libera scelta da parte del cittadino richiedente del singolo professionista o dell'equipe professionale, erogatore delle prestazioni richieste;
- deve – di norma – essere erogata per quelle tipologie di prestazioni svolte dal professionista in regime istituzionale;

Tenuto conto che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 13 novembre 2017 l'Istituto ha adottato il Regolamento aziendale della libera professione intramuraria al fine di meglio armonizzare il proprio modello organizzativo ai contenuti degli atti legislativi e regolamentari nazionali e regionali e ricondurre la sua gestione all'interno di un unitario quadro strategico aziendale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 718 del 6 agosto 2021 con la quale la Regione Liguria ha proceduto all'aggiornamento delle preesistenti disposizioni in materia di libera professione intramoenia, di cui alle deliberazioni n. 986/2013 e n. 1590/2014, adottando nuove linee d'indirizzo ed uno schema tipo di regolamento, al fine di adeguare il sistema al più recente quadro normativo e consentire di:

- aumentare la disponibilità dell'offerta sanitaria regionale concorrendo alla riduzione delle liste di attesa;
- rendere più efficiente l'erogazione delle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario regionale in regime di libera professione intramuraria;

Vista altresì la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28 settembre 2021 con la quale la Regione Liguria ha recepito una serie di modifiche ed integrazioni alle linee d'indirizzo e allo schema tipo di regolamento che hanno riguardato il punto 10 delle linee d'indirizzo e gli articoli 5 – 12 – 13 e 16 dello schema tipo di regolamento;

Considerato altresì che le deliberazioni sopra citate richiedono alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale la predisposizione di un piano aziendale concernente:

- la determinazione dei volumi di attività istituzionale e libero-professionale intramuraria, riferiti alle singole unità operative, calcolati secondo i criteri definiti per le attività ambulatoriali ed in regime di ricovero al punto 2 delle linee d'indirizzo;
- l'adozione di adeguate forme di pubblicità ed informazioni riguardanti in particolare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso;

Tenuto conto che la deliberazione regionale ultima citata richiede alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale l'adeguamento dei regolamenti aziendali della libera professione e dei piani aziendali entro la data del 15 ottobre 2021;

Considerato che i preposti uffici dell'Istituto hanno all'uopo predisposto i testi aggiornati del Regolamento dell'attività libero professionale intramuraria e del piano aziendale in cui sono recepite le modifiche ed integrazioni apportate in materia dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 718 del 6 agosto 2021 e n. 851 del 28 settembre 2021 sopra citate;

Rilevato che su tali atti è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Sanitaria in data 14 ottobre 2021;

Tenuto altresì conto che il Piano Strategico dell'Istituto 2021 – 2025, recepito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 maggio 2021, ha individuato – fra l'altro - la libera professione fra le aree strategiche aziendali da sviluppare ed implementare, prevedendo una serie di azioni finalizzate all'ampliamento dell'offerta di prestazioni e alla ridefinizione dei relativi tariffari, alla revisione dell'attuale assetto organizzativo, al potenziamento delle funzioni di marketing e comunicazione;

Considerato pertanto che l'aggiornamento del Regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria e del piano aziendale costituiscono un primo adeguamento degli atti aziendali in materia, finalizzato al recepimento delle modifiche ed integrazioni apportate in materia dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 718 del 6 agosto 2021 e n. 851 del 28 settembre 2021 sopra citate e che la complessiva riorganizzazione dell'area libero professionale di cui al precedente punto potrà determinare nuovi ed ulteriori revisioni di tali testi;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento della libera professione intramuraria e del piano aziendale, allegati sub A e B alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

Rilevato che i predetti atti entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre 2021, in conformità ai termini previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28 settembre 2021 sopra citata;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Considerato che l'urgenza di provvedere, correlata al termine sopra citato previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28 settembre 2021, non consente di attendere la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione;


Visto l'articolo 3 del vigente Statuto Organico dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge.

Ordina

1. di approvare – per le motivazioni esposte in premessa – il Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (All. A) e del piano aziendale di cui al punto 2 delle linee d'indirizzo regionali (All. B), allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i nuovi testi del Regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria e del piano aziendale costituiscono un primo adeguamento degli atti aziendali in materia, finalizzato al recepimento delle modifiche ed integrazioni apportate in materia dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 718 del 6 agosto 2021 e n. 851 del 28 settembre 2021 e che la complessiva riorganizzazione dell'area libero professionale – prevista nel Piano Strategico dell'Istituto 2021 – 2025 - potrà determinare nuovi ed ulteriori revisioni dei loro contenuti;
3. di disporre che il presente Regolamento ed il relativo piano aziendale entreranno in vigore dal 15 ottobre 2021, in conformità ai termini previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 28 settembre 2021 sopra citata;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
5. di dare mandato ai competenti Uffici di porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie all'attuazione dei contenuti del presente atto e dell'allegato regolamento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa;
7. di dare atto che il presente provvedimento, assunto per i motivi di urgenza in premessa indicati, verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prossima adunanza.

All. n. 2

Il Direttore Generale
(Dr. Renato Botti)



Il Presidente
(Dr. Edoardo Garrone)



Istituto Giannina Gaslini



Regolamento della Libera Professione Intramuraria

Allegato A all'Ordinanza Presidenziale n. del .././2021

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONE INTRAMURARIA.

Indice generale

- Art. 1 - Ambito Applicativo
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Criteri operativi generali
- Art. 4 - Obiettivi
- Art. 5- Tipologie di attività libero-professionali
- Art. 6 - Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
- Art. 7- Modalità di prenotazione/riscossione
- Art. 8 - Pubblicità
- Art. 9 - Limiti e condizioni
- Art. 10 - Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività l.p.
- Art. 11 - Criteri e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale
- Art. 12- Verifiche e monitoraggio organizzativo
- Art. 13- Attività di ricovero
- Art. 14 - Attività diverse dalla libera professione
- Art. 15 - Attività aziendale a pagamento richiesta da terzi
- Art. 16 - Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 17 - Modalità di espletamento di consulenze, consulti, attività domiciliari e prestazioni occasionali
- Art. 18 - Personale di supporto
- Art. 19 - Personale di supporto diretto
- Art. 20 - Personale di supporto indiretto
- Art. 21 - Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa
- Art. 22 - Criteri di gestione del fondo di perequazione
- Art. 23 – Criteri di gestione del fondo per gli interventi di riduzione delle liste di attesa
- Art. 24 - Sospensione dell'attività l.p.
- Art. 25 - Altre forme di attività libero-professionali intramurarie
- Art. 26 - Violazioni e sanzioni
- Art. 27- Collegio di Direzione
- Art. 28 - Commissione paritetica aziendale per la libera professione
- Art. 29 - Concorrenza sleale
- Art. 30 - Ufficio Libera Professione
- Art. 31 - Struttura delle responsabilità
- Art. 32 - Regime fiscale
- Art. 33 - Norma finale

Articolo 1

Ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei Dirigenti Medici e Sanitari dell'Istituto al fine di conformare il suo svolgimento e gestione alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in particolare nei confronti del personale Medico Chirurgo e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo sanitario in rapporto esclusivo ed al personale universitario convenzionato in servizio presso l'Istituto nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe professionali e al personale che comunque collabora per assicurare l'esercizio della libera professione a titolo di supporto diretto ed indiretto.
3. Soggetti beneficiari delle prestazioni di cui al presente regolamento possono essere singoli utenti od associati, cittadini italiani e stranieri iscritti obbligatoriamente o volontariamente al S.S.N. che, su loro libera scelta, richiedono una prestazione a professionisti dell'Istituto in regime diverso dall'urgenza ed emergenza.
4. Possono essere beneficiari delle prestazioni libero professionali anche Aziende Sanitarie ed Enti.
5. Il presente regolamento recepisce altresì i contenuti della D.G.R. n. 718 del 6 agosto 2021 ad oggetto "Modifica e approvazione linee di indirizzo e schema di regolamento nelle Aziende, Enti e I.R.C.C.S. del Servizio Sanitario Regionale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria" e della D.G.R. n. 851 del 28 settembre 2021 concernente integrazioni alla sopra citata D.G.R. n. 718/2021.

Articolo 2

Definizioni

1. Per attività libero professionale dei Dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, s'intende l'attività che predetto personale svolge, in forma individuale o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di degenza nell'ambito e per conto dell'Istituto, anche presso altre strutture fuori Regione, al di fuori dell'impegno di servizio e con oneri a carico del richiedente o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
2. L'esercizio dell'attività libero professionale non deve essere in contrasto né esercitata in forma concorrenziale rispetto alle finalità e alle attività istituzionali dell'Istituto ma deve consentire l'aumento della disponibilità ed il miglioramento della qualità complessiva dei servizi resi all'utenza, integrandosi con quella istituzionale.
3. L'esercizio dell'attività libero professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti d'istituto da parte dei professionisti ed assicurare la piena operatività e funzionalità dei servizi aziendali.

Articolo 3

Criteri operativi generali

1. L'attività libero-professionale è strumento di qualificazione e promozione dell'immagine dell'Istituto, che pertanto favorisce lo svolgimento da parte dei propri professionisti.
2. L'Istituto favorisce lo svolgimento dell'attività professionale nei propri spazi aziendali, riservandosi di armonizzare forme organizzative e aree disponibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'Istituto promuove e valorizza l'esercizio dell'attività libero professionale al fine di armonizzarla con le attività aziendali e la individua quale strumento idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. L'attività libero professionale risponde altresì alle seguenti finalità:
 - mettere a disposizione dei pazienti un insieme di attività altamente competitive e di elevata qualità con la garanzia del ruolo di Ente pubblico dell'Istituto, quale strumento alternativo all'offerta dei circuiti puramente privatistici;
 - consentire, con vantaggio economico per i dipendenti interessati e senza costi aggiuntivi per l'Istituto, il mantenimento all'interno del S.S.N. delle competenze professionali acquisite dal personale, a fronte della prevista competitività delle strutture sanitarie;
 - favorire un utilizzo ottimale di tutte le risorse umane e tecnologiche presenti in Istituto.

Articolo 4 Obiettivi

Con il presente Regolamento l'Istituto disciplina i seguenti argomenti:

- gli assetti organizzativi interni, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione delle attività, della gestione degli spazi, dei posti letto e delle attrezzature nel rispetto del principio della prevalenza dell'attività istituzionale;
- le modalità di reperimento di eventuali spazi extra aziendali, in caso di mancata disponibilità complessiva e/o parziale nelle aree aziendali;
- procedure, criteri e sistemi di monitoraggio per garantire il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale;
- il sistema delle responsabilità, dei ruoli ed il regime sanzionatorio a carico dei diversi soggetti coinvolti nelle attività;
- criteri per la definizione delle tariffe libero professionali e la determinazione delle quote di spettanza a favore dei diversi soggetti coinvolti nelle attività.

Articolo 5 Tipologie di attività libero-professionali

1. L'attività libero professionale, può svolgersi nelle seguenti forme:
 - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente in forma singola o associata del singolo professionista a cui viene richiesta la prestazione;
 - b) attività libera professionale a pagamento svolta in equipe all'interno degli spazi aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all'equipe, in regime di ricovero o ambulatoriale e funzionale all'offerta presente in Istituto, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie in essere;
 - c) attività domiciliare, nelle forme specificate all'art. 17;
 - d) attività libero professionale richiesta a pagamento all'Istituto da singoli utenti, Enti o Aziende e svolta individualmente o in equipe presso istituzioni pubbliche o strutture sanitarie private non accreditate, previa adozione di specifica convenzione;
 - e) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Istituto, anche al fine di consentire la

- riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Istituto medesimo, d'intesa con le equipe professionali interessate;
- f) altre forme di attività specificatamente individuate con i Dirigenti medici/sanitari interessati, quali attività diagnostiche strumentali.

Articolo 6

Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

1. Per quanto attiene agli spazi destinati ad attività clinica e diagnostica, l'Istituto può, stanti i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 120/2007 s.s.m. ed integrazioni, consentire l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendola separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti in modo tale da garantire la tracciabilità della corresponsione del compenso dovuto.
In caso di autorizzazione di più spazi interni per l'esercizio dell'attività libero professionale, questi sono considerati come unica sede ed unico luogo fisico.
La Direzione Sanitaria garantisce la pulizia e il buon ordine e decoro delle aree di esercizio dell'attività libero professionale e, di concerto con gli uffici competenti, la fornitura di materiale sanitario e non sanitario necessario allo svolgimento delle prestazioni libero professionali.
2. Per le attività da svolgersi in regime di ricovero per le quali sia necessario l'utilizzo della sala operatoria o della sala parto, la Direzione Sanitaria individua le giornate e relative fasce orarie di utilizzo di tali strutture per l'attività libero professionale, tenendo conto dell'indifferibilità di talune prestazioni (ad es. parto) all'uopo individuate.
3. Qualora gli spazi istituzionali non siano sufficienti a garantire il volume di attività necessario per l'espletamento dell'esercizio della libera professione intramoenia del personale dirigente medico/sanitario, l'Istituto può autorizzare l'esercizio di detta attività secondo quanto previsto all'art. 1 – comma 4 – della Legge n. 120/2007 s.s.m. ed integrazioni, nelle seguenti modalità:
 - a) presso strutture sanitarie private non accreditate o strutture pubbliche collegate con l'Istituto con un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) dell'articolo sopra citato, tramite l'acquisto o la locazione, regolamentate con specifico rapporto convenzionale o contrattuale, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, i quali corrispondano ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
 - b) in via residuale, presso studi professionali privati collegati con l'Istituto con una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'Istituto, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Per quanto concerne l'attività in regime degenziale, gli spazi da garantire per l'attività libero professionale intramoenia, se non ancora fruibili ovvero se insufficienti a garantire il volume di attività del personale dirigente medico/sanitario, possono essere

reperiti, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 1 – comma 4 – della sopra citata Legge, spazi alternativi come segue:

- in strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale;
- in strutture private non accreditate, attraverso la stipula di relativa convenzione disposta con deliberazione del Direttore Generale.

L'attività libero professionale intramoenia in regime ambulatoriale e demenziale deve - di norma – svolgersi entro il territorio di afferenza dell'Istituto.

Peraltro, il Professionista può richiedere ed essere autorizzato a svolgere l'attività libero professionale anche presso studi privati/strutture sanitarie private non accreditate ubicate all'interno del territorio di altra Azienda/Ente del SSR.

Il Direttore Generale può altresì autorizzare lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia in studio privato/struttura privata non accreditata sita in territorio extraregionale, con le stesse modalità di cui al precedente punto, previo parere favorevole del Collegio di Direzione.

Le parti attivano, all'interno degli specifici Accordi, forme di controlli incrociati per verificare la conformità dell'operato del professionista alle disposizioni normative e del presente regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento delle prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro, l'adempimento alle procedure d'informatizzazione del percorso prenotazione/erogazione/riscossione proventi e alla tipologia di prestazioni esercitate.

Relativamente all'attività in regime degenziale, il numero di posti letto destinati all'attività libero professionale, individuato sulla base della disponibilità aziendale, è complessivamente compreso fra il 5 e il 10% della dotazione aziendale.

Essi concorrono ai fini dello standard dei posti letto per 1000 abitanti, come previsto dall'art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. n. 120/2007 e ss.mm.ii. è consentita la stipula di contratti di locazione presso strutture sanitarie private non accreditate autorizzate al l'esercizio della libera professione intramuraria, purché in presenza dei seguenti criteri di idoneità e congruità all'esercizio delle attività medesime:

1. idonei locali;
2. attrezzature;
3. logistica;
4. supporto;
5. sistema informativo compatibile edinteroperabile con la Piattaforma informatica della tracciabilità delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) della L. n. 120/2007 e ss.mm.ii.

La prestazione in libera professione potrà essere pertanto svolta, con le modalità di cui sopra, anche presso la struttura privata autorizzata non accreditata e il relativo percorso di tracciabilità dovrà essere in tempo reale disponibile e visibile da parte dell'Azienda di appartenenza del professionista alle medesime condizioni in essere presso l'Azienda stessa.

E' consentita, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. n. 120/2007, la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici.

Tali accordi (contratti di locazione con strutture private non accreditate e convenzioni con altri soggetti pubblici) potranno essere stipulati previa espressione di parere

vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del D.Lgs 30 febbraio 1992 n. 502 e ss.mm.ii.

I costi dei contratti di locazione o delle convenzionisono ricompresi in quello complessivo della prestazione resa dal dirigente medico in libera professione.

Articolo 7

Modalità di prenotazione/riscossione

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 1 comma 4 lettere a), a bis), b) della legge 120/2007 e ss.mm.ii., l'Istituto è tenuto a garantire sistemi e moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.
2. L'Istituto, al fine di consentire la necessaria tracciabilità del processo di tali modelli organizzativi, garantisce, tramite opportune soluzioni ICT, il soddisfacimento dei seguenti requisiti minimi:
 - registrazione immediata delle prenotazioni sul sistema informatizzato dell'Ente a seguito di accesso fisico, telefonico o telematico da parte del richiedente o del professionista su richiesta dell'assistito, secondo le modalità previste dall'art. 3 dello schema di convenzione tipo approvata con D.G.R n. 572 del 17.05.2013;
 - registrazione immediata del pagamento sul sistema informatizzato dell'Istituto, con emissione della ricevuta da parte del sistema stesso in un momento non successivo all'erogazione della prestazione. In caso di ricevuta cumulativa ovvero comprendente più prestazioni effettuate in sedute successive la stessa dovrà essere emessa al termine dell'erogazione dell'ultima prestazione;
 - in particolare, al fine di consentire il soddisfacimento del requisito di cui al precedente punto, qualora il modello organizzativo non preveda l'obbligo tassativo di pagamento della prestazione in fase antecedente all'erogazione della stessa, la soluzione ICT deve consentire la possibilità di collegamento in tempo reale di tutte le sedi fisiche di erogazione (aziendali o convenzionate) al sistema informatizzato dell'Istituto;
 - l'emissione di ricevute con modalità che non prevedano il collegamento in tempo reale con il sistema informatizzato dell'Istituto è consentito nel solo caso di prestazioni domiciliari o di malfunzionamento del sistema stesso.
3. Nel caso in cui l'Istituto stipuli convenzioni/contratti con strutture esterne o con studi professionali dei professionisti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, questi dovranno utilizzare l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Istituto e le singole strutture e/o gli studi in cui vengono erogate le prestazioni di attività libero professionali intramuraria. Tramite l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura dovrà avvenire l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'Istituto dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, dei pazienti visitati e degli estremi dei pagamenti.
4. Il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo dovrà avvenire mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo,

salvo nel caso di prestazioni percepite direttamente dal professionista in caso di visite domiciliari ovvero in caso di documentato malfunzionamento del sistema.

La disposizione dovrà essere adottata anche nel caso l'Istituto si avvalga di strutture esterne o studi professionali di cui ai precedenti articoli 5 e 6; in questi ultimi casi la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare della struttura o studio, a suo carico, prima dell'avvio dell'attività.

5. Inoltre, nel caso in cui l'Istituto stipuli convenzioni/contratti con strutture esterne di cui ai precedenti articoli 5 e 6, all'interno del testo convenzionale/contrattuale, le stesse dovranno inserire clausole di salvaguardia tali da garantire che la prenotazione/riscossione, effettuata da personale di dette strutture, avvenga in modo tale da garantire sempre comunque la possibilità in capo all'Istituto di verificarne la regolare esecuzione anche mediante accessi ispettivi.
6. Le disposizioni di cui al comma 3) devono essere rispettate anche per quanto attiene le modalità di prenotazione/riscossione presso lo/gli studio/i di cui all'articolo che precede.
7. Per evidenziare le richieste d'indagini o consulenze relative a degenti solventi, dette informazioni dovranno recare la dicitura "prestazione libero-professionale" che comparirà anche sul frontespizio della cartella clinica e sul sistema informatico.
8. Per quanto attiene alle procedure di prenotazione e riscossione relative alle attività svolte presso le strutture private non accreditate, valgono le disposizioni presenti nei singoli contratti stipulati dall'Istituto con le predette strutture e conformi ai criteri generali di cui al presente articolo.
Per i ricoveri in spazi aziendali, si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 8 Pubblicità

1. L'Istituto garantisce un'adeguata informazione, anche tramite la predisposizione di specifiche sezioni all'interno del proprio sito web, ai cittadini in merito alle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali, indicando i nominativi dei professionisti, la disciplina di appartenenza e altri titoli dei Dirigenti Medici/Sanitari esercenti l'attività, gli orari, le modalità di prenotazione, la sede di esecuzione della prestazione, le tariffe, etc..
2. Non sono consentite forme individuali di pubblicità sanitaria relativamente alla libera professione da parte dei singoli Dirigenti Medici/Sanitari, se non con le modalità concordate con l'Istituto.
3. Il cittadino richiedente prestazioni deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.
4. La modulistica utilizzata dai singoli Dirigenti Medici/Sanitari nell'esercizio della attività libero-professionale intramuraria deve essere conforme alle disposizioni legislative ed ordinistiche all'uopo previste.

Articolo 9 Limiti e condizioni

1. Non può essere svolta l'attività libero-professionale presso studi professionali o strutture collegate in rete nelle quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di

esclusività o convenzionati al Servizio sanitario regionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dall'Istituto, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'Istituto. Tale condizione, tuttavia, può essere derogata dall'Istituto nei casi in cui più professionisti (non associati tra di loro) espletino la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

L'erogazione delle prestazioni di ciascuno, in questo caso, a parte la possibilità di condivisione della sala di attesa e del servizio igienico per gli utenti, non comporta il coordinamento delle attività sanitarie e professionali né una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie né, infine, l'autorizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale (circolare del 07/11/2013 la Regione Liguria).

2. Non sono erogabili in regime libero-professionale:

- le prestazioni rese dal Pronto Soccorso, ivi comprese quelle rese a utenti in osservazione breve e quelle assoggettate al pagamento del ticket sanitario in quanto non urgenti;
- le prestazioni richieste d'urgenza dai medici di famiglia su ricettario nazionale;
- le prestazioni erogate nelle Unità di Terapia Intensiva (Rianimazione – Patologia Neonatale) e di trasporto neonatale pediatrico in ambito regionale, extraregionale ed internazionale, fatto salvo il caso in cui la richiesta di prestazioni pervenga da un soggetto privato;
- ricoveri con accesso diretto al Pronto Soccorso;
- le attività di emodialisi;
- le prestazioni in regime di urgenza, secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia: in tale contesto si applicano le procedure clinico assistenziali previste per l'accesso all'attività istituzionale;
- le prestazioni per le quali non sussiste per l'utente la possibilità di fruirne in ambito istituzionale.

3. L'espletamento da parte del Dirigente medico/sanitario optante per l'attività libero-professionale, delle funzioni a lui attribuite è subordinato alla piena funzionalità della struttura di appartenenza, tale da garantire un volume di attività libero-professionale non superiore a quello assicurato per le attività istituzionali corrispondenti ed in ogni caso non deve contrastare con i fini istituzionali e gli interessi dell'Istituto.

Nello svolgimento dell'attività libero professionale, i Dirigenti medici/sanitari si attengono ai principi etici e deontologici vigenti ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Fermo restando il principio che la libera professione viene espletata al di fuori dell'orario di servizio e fatte salve le necessità istituzionali, si specifica che non può comunque essere prestata in presenza di:

- a) malattia ed infortunio;
- b) astensioni obbligatorie dal servizio;
- c) permessi retribuiti (che interessano tutto l'arco della giornata);
- d) aspettative;
- e) permessi sindacali (che interessano tutto l'arco della giornata);
- f) adesione allo sciopero (che interessa tutto l'arco della giornata);
- g) congedo per rischio radiologico;

- h) sospensione dal servizio;
- i) permessi e congedi ex art. 4 legge 104/1992;
- l) tutela della maternità e paternità (periodo obbligatorio);
- m) articolazione impegno orario ridotto proporzionato al regime orario (part time);
- n) servizio di pronta disponibilità e guardia attiva.

5. Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 (Regime sanzionatorio).

6. Nel corso di attività libero-professionali non possono essere utilizzati i ricettari del S.S.N.

7. Non sono erogabili le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per organizzazione di supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Istituto.

8. In casi del tutto eccezionali e nel rispetto del sistema di prenotazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento è consentita l'esecuzione di prestazione specialistica ambulatoriale gratuita. In caso di prestazioni gratuite il professionista, pur rinunciando al proprio onorario, dovrà comunque garantire il pagamento, da parte del paziente, della quota prevista dal presente Regolamento aziendale per coprire tutte le spese sostenute dall'Istituto per quella determinata prestazione (costi locazione, costi utilizzo strumentazione, personale di supporto, costi infrastruttura di rete, etc);

9. In caso di sospensione dell'attività libero professionale esercitata presso lo studio del professionista, derivante dallo status di aspettativa senza assegni per copertura di incarichi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione della causa di aspettativa, l'attività libero professionale del dirigente riprende, ove questi abbia confermato l'esclusività del rapporto di lavoro, senza necessità di nuova autorizzazione, anche laddove la sede dell'attività libero – professionale sia mutata per vicende verificatesi nel corso del periodo di sospensione. In tali ipotesi l'Istituto è tenuto all'accertamento dell'intervenuta modifica della sede di esercizio della libera professione, tramite acquisizione di dichiarazione autocertificata redatta dal professionista.

Articolo 10

Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

1. Il Dirigente medico/sanitario che opta per l'esercizio della libera professione intramoenia presenta all'Ufficio Libera professione apposita istanza indicando:

- a) generalità e recapito;
- b) la disciplina oggetto dell'attività libero professionale;
- c) il fabbisogno di ore settimanali, specificando giorni ed orari di ambulatorio, nonché il relativo parametro temporale da utilizzarsi ai fini dell'attivazione dell'agenda informatica di prenotazione (calendari, fasce orarie);
- d) la sede/i proposta/e per l'espletamento dell'attività: nel caso di spazio interna l'esatta ubicazione delle aree utilizzate con relative fasce orarie;
- e) le prestazioni erogabili, tenuto conto della specifica professionalità del richiedente, che dovranno trovare riscontro nel Nomenclatore delle Prestazioni Specialistiche regionali laddove erogate in regime ambulatoriale;

- f) l'eventuale necessità di personale di supporto e la sua tipologia;
 - g) la strumentazione di proprietà dell'Istituto che si intende eventualmente utilizzare;
 - h) le tariffe proposte.
2. In caso di esercizio in équipe dell'attività libero professionale l'istanza, presentata dal responsabile dell'équipe, dovrà riportare, in aggiunta ai precedenti punti:
 - i) i nominativi dei Dirigenti e degli altri componenti facenti parte dell'équipe;
 - j) le modalità di ripartizione dei proventi (definite dall'équipe stessa) e la dichiarazione di adesione di tutti i componenti coinvolti.
 3. Per quanto concerne l'autorizzazione relativa all'espletamento dell'attività in strutture esterne pubbliche e/o private appositamente convenzionate e/o studi privati, le dichiarazioni dovranno essere coerenti con i contenuti delle stesse convenzioni e, comunque, rispondere ai punti a, b, c, d, e, g e h del c. 1.
 4. I suddetti adempimenti si applicano anche nel caso di istanze, presentate dai professionisti, di variazione delle modalità di espletamento dell'attività libero professionale già autorizzata (inserimento nuove prestazioni, aggiornamento tariffario, variazione giorni e/o orari, sedi di attività etc.).
 5. Tutte le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Direttore Generale, previo parere del Direttore Sanitario, ivi compresa quella fuori regione.
 6. Nel caso in cui il professionista intenda utilizzare proprie attrezzature, dovrà produrre specifica certificazione in merito.

Articolo 11

Criteria e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale

1. L'attività libero professionale:
 - a. non deve essere in contrasto con i compiti di istituto o con gli interessi dell'Istituto e deve essere svolta tenendo conto che l'attività istituzionale è sempre prevalente rispetto a quella svolta in libera professione;
 - b. si svolge, per ciascun dirigente, al di fuori dell'orario di servizio dovuto (comprendendosi anche straordinari, turni di pronta disponibilità e di guardia medica) e non può comportare, per il personale medesimo un impegno superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto;
 - c. deve essere svolta previo assolvimento dell'orario istituzionalmente dovuto all'Azienda, secondo le vigenti disposizioni. In caso di debito orario non si potrà dar corso ai pagamenti dei proventi della libera professione. Si potrà pertanto procedere al pagamento delle predette somme solo a completo assolvimento del debito orario. L'Ufficio ALPI, di concerto con la U.O.C. Gestione Risorse Umane, verificherà che siano soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo;
 - d. deve essere altresì svolta a partire dalle ore 15,00: ogni richiesta di autorizzazione per un orario precedente deve essere congruamente motivata;
 - e. nel caso in cui determinate prestazioni riferite a particolari discipline specialistiche (ad es. anatomia patologica, laboratorio, ecc.) non possono svolgersi tramite specifico e separato processo od in orari distinti da quelli istituzionali ovvero a causa dell'uso di apparecchiature che trattano contemporaneamente molti campioni, ed acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, l'attività libero professionale potrà svolgersi in orario di servizio, con successivo recupero del relativo debito orario da svolgersi entro e non oltre i successivi 3 mesi dalla data di effettuazione della prestazione. Gli interessati dovranno all'uopo quantificare, per ciascun livello professionale coinvolto,

un tempo forfettario per ogni prestazione e comunicare il complessivo tempo di lavoro mensile alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e all'Ufficio ALPI entro il giorno 5 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni.

La mancata/ritardata comunicazione comporterà la mancata/successiva corresponsione dei compensi;

- f. è autorizzata tenuto conto delle proposte in ordine ai calendari di accesso, alle modalità di utilizzazione delle attrezzature o fruibilità di spazi, fatti salvi criteri di equità di accesso da parte delle varie équipes e professionisti, in rapporto all'effettiva richiesta di prestazione in libera professione;
- g. è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta;
- h. non può comportare per i dirigenti delle strutture un volume di attività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali;
- i. le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, su motivata richiesta del professionista, sentito il parere del Collegio di Direzione, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e/o alla eventuale opportunità erogativa rispetto alla programmazione aziendale.
- j. l'attività libero professionale svolta negli spazi aziendali è soggetta alla rilevazione oraria mediante timbratura sui rilevatori delle presenze con la causale "libera professione" da effettuarsi presso la postazione più prossima alla sede di svolgimento delle prestazioni, nel rispetto delle fasce orarie autorizzate.
- k. in caso di mancato adempimento a quanto previsto nel precedente punto, il Dirigente Medico e Sanitario ne darà comunicazione scritta all'Ufficio ALPI e alla U.O.C. Gestione Risorse Umane: in caso di reiterato inadempimento il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto.
- l. Il Dirigente medico/sanitario può eccezionalmente richiedere l'attivazione di sedute straordinarie per lo svolgimento dell'attività in giorni/orari diversi da quelli per cui è autorizzato, purché non interferiscano con l'ordinaria attività istituzionale o con l'attività di altri professionisti.
- m. Di quanto sopra il professionista dovrà dare comunicazione all'Ufficio ALPI e alla Direzione Sanitaria al massimo entro i precedenti due giorni.

Articolo 12

Verifiche e monitoraggio organizzativo

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Liguria, l'Istituto:
 - assicura il monitoraggio dei tempi di attesa dell'attività istituzionale al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati dagli specifici provvedimenti regionali;

- attiva meccanismi di riduzione dei medesimi tempi di erogazione delle prestazioni svolte in regime istituzionale per garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 4 lett. d) e g) della legge 3.8.2007 n. 120, il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni rese in ambito istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza dell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
2. La verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale ed i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente, viene effettuata dalla Commissione Paritetica Aziendale di cui all'art. 28.
 3. In sede di definizione annuale di budget vengono definiti i volumi di attività istituzionale che devono essere garantiti in relazione alle risorse assegnate e di conseguenza i volumi di attività libero-professionale che non possono superare quelli istituzionali.
 4. Gli altri controlli previsti all'interno del presente Regolamento sono svolti dalle U.O.C. indicate al successivo art. 31 in cui sono declinati gli specifici ambiti di competenza per ognuna di esse.
 - Per lo svolgimento di tali funzioni si fa riferimento al volume di prestazioni istituzionali specialistiche erogate a favore di pazienti esterni, escluse quelle in regime di urgenza, e quelle a favore dei pazienti ricoverati;
 5. Nello svolgimento delle funzioni di controllo, le strutture aziendali preposte ai sensi del sopra citato art. 31 provvedono a verifiche incrociate fra il monte ore autorizzato e quello utilizzato, le prestazioni erogate ed il rispetto del debito orario istituzionale: nel caso di riscontrato inadempimento si attivano i meccanismi di cui all'art. 26.

Articolo 13

Attività in regime di ricovero

L'attività libero professionale in regime di ricovero viene attivata solo attraverso specifica richiesta scritta del paziente o da chi ne ha la rappresentanza, dalla quale risultino la conoscenza, da parte dello stesso, delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero professionali richieste. In ogni caso essa è svolta in forma individuale od in equipe e si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta.

L'attività libero-professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le strutture sanitarie ad esclusione delle U.O.C. di Patologia Neonatale e Rianimazione. Inoltre, l'attività libero professionale non può essere erogata per attività di trapianto d'organo e tessuti e di emodialisi; è esclusa altresì nei casi di ricovero urgente. Ciò non esclude che i Dirigenti Medici appartenenti alle strutture di cui sopra possano essere autorizzati a svolgerla quali componenti di equipe ovvero, laddove sussistano i presupposti, presso strutture private non accreditate che abbiano con l'Istituto un rapporto contrattuale.

I pazienti che intendono usufruire della libera professione in regime di ricovero presentano specifica istanza all'Ufficio ALPI in cui indicano le proprie generalità, recapiti, il professionista di riferimento e dichiarazione di essere a conoscenza degli oneri economici a proprio carico derivanti dalla propria scelta.

L'Ufficio ALPI contatta il professionista Capo Equipe per ricevere la sua adesione alla presa in carico del paziente, la Direzione Sanitaria che vigila sulle liste di attesa istituzionali al fine di evitare un loro ingiustificato prolungamento e che le sedute operatorie

programmate in regime libero professionale vengano effettuate al di fuori dei normali turni operatori in sedute aggiuntive all'uopo destinate.

Il Capo Equipe individua il setting assistenziale appropriato (Ricovero Ordinario, Day Hospital, Day Surgery), la diagnosi e le eventuali procedure chirurgiche con annessa codificazione ICD9CM e il DRG e restituisce all'Ufficio ALPI l'istanza del paziente dopo averla sottoscritta.

L'Ufficio ALPI provvede a redigere il preventivo spese e lo trasmette al paziente per la sua adesione.

Il paziente ricoverato in regime di attività libero professionale ha diritto ad usufruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti al paziente ricoverato in regime istituzionale, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche sia ordinarie che urgenti, così come richiamato dalle norme etiche e deontologiche.

Nel caso in cui il paziente chieda eventuali consulti a dirigenti sanitari dell'azienda appartenenti a discipline diverse da quella del ricovero, si intendono applicate le condizioni tariffarie previste per l'attività libero professionale ambulatoriale.

Nella rendicontazione per più interventi nella medesima seduta operatoria, eseguiti a favore della stessa persona, viene applicato il tariffario pieno relativo all'intervento maggiore e pari al 50% per gli altri interventi.

Il responsabile dell'équipe del ricovero in libera professione ha la responsabilità delle dimissioni del paziente ricoverato e dei relativi procedimenti, ivi compresa la chiusura della SDO di riferimento, e deve darne comunicazione tramite apposito modulo all'Ufficio ALPI allo scopo di consentire la predisposizione della fattura e i successivi adempimenti amministrativi.

Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe mediante:

- Acconto del 70% dell'importo complessivo del preventivo spese, da versare entro 10 giorni dal suo ricevimento e comunque prima della prevista data di ricovero;
- Saldo del 30% successivamente al ricevimento della fattura.

Articolo 14

Attività diverse dalla libera professione

Le attività di cui infra, anche se possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, non rientrano nell'ambito della libera professione:

- partecipazione a concorsi o commissioni, corsi di formazione in qualità di tutor o similari, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti;
- collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale; attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro, previo invio all'Istituto di specifica dichiarazione da parte delle Organizzazioni interessate attestante la totale gratuità delle prestazioni;

- partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri;
- consulenze tecniche di ufficio presso organi giudiziari, previa comunicazione del conferimento dell'incarico. Dette attività sono regolamentate dall'art. 53 del d. lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dai regolamenti aziendali ovvero costituire oggetto di apposita convenzione con l'Ente Pubblico interessato

Dette attività costituiscono "prestazione occasionale" ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e sono soggette alle specifiche procedure aziendali.

Art. 15

Attività aziendale a pagamento richiesta da terzi

1. Costituiscono attività aziendale a pagamento le fattispecie indicate ai punti d) ed e) dell'art. 5, che vengono svolte secondo programmi predisposti dall'Istituto attraverso la stipula di convenzioni o contratti con i richiedenti a seguito di specifica istanza rivolta all'Istituto dagli interessati.
2. Relativamente al punto d) il dirigente a rapporto esclusivo e l'eventuale equipe possono svolgere l'attività, al di fuori dell'impegno di servizio, nei seguenti casi e modalità:
 - I. presso altre aziende sanitarie o ente del comparto, previa stipula di convenzione fra le parti interessate;
 - II. presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza finalità di lucro e private non accreditate, mediante stipula di convenzione fra le parti interessate;
3. Le convenzioni/contratti di cui ai precedenti punti I e II devono disciplinare:
 - La durata del rapporto;
 - I limiti orari minimi e massimi di svolgimento delle prestazioni;
 - L'entità del compenso;
 - Natura delle prestazioni e modalità di svolgimento;
 - Motivazione e fini dell'attività, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto;
 - Altri principi riconosciuti dalle parti essenziali da regolamentare (ad es. Assicurazione, privacy, ecc.)
4. Relativamente al punto e), l'attività può riguardare prestazioni in regime di ricovero ordinario, diurno e specialistiche ambulatoriali definite in specifici programmi predisposti dall'Istituto, che di norma derivano dalla stipula di convenzioni/contratti con i richiedenti.
5. Predetta attività è effettuata – con la presenza o meno di personale di supporto – da un professionista o da un'equipe di dirigenti sanitari a rapporto esclusivo, preventivamente inseriti nei programmi (individualmente o quali eventuali componenti di equipe) predisposti dall'Istituto, che prevedono – di norma – il coinvolgimento di tutto il personale che potenzialmente può erogare le prestazioni richieste nel rispetto del principio di rotazione e fungibilità dei diversi componenti.
6. La regolamentazione dei rapporti fra le parti avviene nelle forme di cui al precedente comma 3.

Articolo 16

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni in regime ambulatoriale e quelle delle prestazioni in regime di ricovero comprendono il compenso per l'attività professionale espletata dal personale dirigente e dal personale di supporto e una quota a favore dell'Istituto a copertura di tutti i costi sostenuti. Ad esse vanno aggiunte le quote dovute per imposte, contributi e fondi (perequazione e fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa) definiti dalla vigente normativa e le somme dovute per eventuali consulenze di specialisti esterni all'équipe, scelti dal cliente o dal suo legale rappresentante.

2. Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quanto eventualmente previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni, fermo restando la copertura dei costi di produzione e non possono superare il 70 per cento rispetto alle tariffe individuate come quota di ristoro dei costi Aziendali diretti ed indiretti ad esclusione degli oneri, fondi e imposte.

3. Gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, devono essere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo i criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto per gli studi professionali in rete, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e del personale di supporto diretto ed indiretto, compresi oneri sociali ed imposte, nonché quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui all'art. 1 comma 4 lettera a-bis) della legge 120/2007 s.s.m. ed integrazioni.

Le tariffe delle singole prestazioni sono definite in contraddittorio fra l'Istituto ed il singolo professionista secondo i criteri di cui all'art. 116 del CCNL 19/12/2019 e per un importo fisso.

Gli aggiornamenti delle tariffe, da effettuarsi in misura non superiore a due volte all'anno per singolo professionista, avvengono con provvedimento del Direttore Generale.

Ai fini della definizione della struttura delle tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero si tiene conto delle seguenti voci generali:

- Onorario del professionista e delle eventuali equipe;
- Costo del personale di supporto;
- Quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti, comprensivo della quota destinata all'eventuale remunerazione del personale di collaborazione (persona ledi supporto indiretto) che non deve essere superiore al 70% rispetto alla tariffa a carico dell'utente;
- Quota 30 % DRG's (in caso di ricoveri);
- Quota a favore dell'Istituto (in caso di prestazioni ambulatoriali);
- Oneri derivati da imposte e contributi;
- Quota fondo di perequazione, pari al 5%, di cui all'art. 116, c.2, lettera i), CCNL 19/12/2019 sopra citato;
- Quota del 5% cento del compenso del libero professionista per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito

il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- Quota da destinare al fondo a favore del personale che collabora all'esercizio dell'attività libero professionale di cui al DMS 1998, all'art. 12 lett. c) del DPCM 27 marzo 2000 ed all'art. 116, c.3 del CCNL 19/12/2019, pari a 1,5% per l'attività ambulatoriale e 5% per l'attività di ricovero.

4. La specifica composizione delle tariffe è definita come segue:

- Prestazioni in regime specialistico ambulatoriale erogate in spazi aziendali =
 - ✓ Area medica e chirurgica = 14 % della tariffa;
 - ✓ Radiologia e Laboratorio = 14 % della tariffa;
 - ✓ RMN e TAC = 45 % della tariffa;
- Prestazioni in regime di ricovero di area Medica e Chirurgica, erogate in spazi aziendali a seguito di stipula di convenzione/contratto con i soggetti di cui all'art. 15 o con singoli soggetti richiedenti = Allegato n. 1,

a cui si aggiungono le quote relative al fondo di perequazione, al fondo finalizzato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa e al fondo a favore del personale che collabora all'esercizio dell'attività libero professionale.

5. Per le prestazioni rese in spazi al di fuori dell'Istituto, la quota aziendale è la seguente:

- Prestazioni presso Studi professionali = 10 % compenso del professionista;
- Prestazioni presso Strutture private = 10% compenso del professionista;
- Prestazioni come Attività Domiciliare (art. 17) = 10% compenso del professionista;

a cui si aggiungono le quote relative al fondo di perequazione, al fondo finalizzato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa e al fondo a favore del personale che collabora all'esercizio dell'attività libero professionale.

Ai sensi dell'art. 3 c. 6 della Legge n. 724 del 23/12/1994 s.s.m. ed integrazioni l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.

Il Dirigente Medico che svolge l'attività libero professionale in studio professionale o in assistenza domiciliare effettua il versamento di quanto incassato tramite bonifico bancario presso il Tesoriere dell'Istituto entro il giorno 5 di ogni mese e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuto incasso presso l'Ufficio ALPI.

Il Dirigente Medico che svolge l'attività libero professionale presso strutture private non potrà incassare direttamente gli importi, che saranno direttamente trasmessi dalle strutture medesime all'Istituto secondo le modalità previste nel contratto in essere fra le parti.

I relativi compensi sono liquidati dall'Istituto entro 2 mesi dal loro ricevimento, mentre negli stessi termini sono trasmessi all'Università per i pagamenti relativi ai Dirigenti Sanitari Universitari.

L'Ufficio ALPI è preposto alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica per iscritto al Direttore Generale eventuali inadempienze da parte dei professionisti, ai fini dell'avvio della procedura di cui al successivo art. 26.

Articolo 17

Modalità di espletamento di consulenze, consulti, attività domiciliari e prestazioni occasionali

1. Le attività di consulenza e consulto possono essere rese dai professionisti che hanno scelto il rapporto di lavoro esclusivo:
 - a) all'interno dell'Istituto, a favore di utenti assistiti in regime di attività libera professione;
 - b) all'esterno dell'Istituto, ai sensi della vigente normativa contrattuale.

2. I dirigenti medici/sanitari, dietro formale richiesta, possono effettuare:
 - a) visite presso il domicilio del paziente, inteso come luogo di temporanea permanenza quali abitazioni private, case di cura private e strutture assistenziali pubbliche o private non convenzionate/contrattualizzate (es. Case di riposo, Soggiorni);
 - b) prestazioni ambulatoriali e/o chirurgiche rese eccezionalmente presso altre strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate; per dette strutture occorre preventiva specifica autorizzazione;
 - c) prestazioni ambulatoriali e/o degenziali rese presso altre strutture sanitarie pubbliche con le quali occorre stipulare idonea convenzione
 - d) erogazione di consulenze/second opinion/teleconsulti/certificazioni.

3. Relativamente all'attività di cui al punto d) del comma 2, tali prestazioni rientrano nella fattispecie di cui all'art. 5 punto e) e nella regolamentazione di cui all'art. 15 e comprendono – ma solo a titolo esemplificativo – richieste di consulenze (relazioni) provenienti da soggetti privati, pubblici, ditte farmaceutiche, ecc.

4. Per l'attività di consulenza di cui al precedente comma 3, da autorizzarsi mediante la stipula di specifico contratto/convenzione (ove previsto), la quota spettante all'Istituto ammonta al 15 % dell'importo corrisposto dalla controparte.

Articolo 18

Personale di supporto

1. E' definito personale di supporto il personale che, pur non appartenendo alla dirigenza medica/sanitaria, è chiamato a prestare attività per lo svolgimento dell'attività libero professionale.
2. Detto personale è distinto in: personale di supporto infermieristico, tecnico e della riabilitazione, del ruolo amministrativo, che partecipa, a vario titolo, all'attività del personale medico/sanitario.
3. il personale di cui ai precedenti commi può svolgere le attività in oggetto a titolo di supporto diretto e a titolo di supporto indiretto.
4. Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'attività libero-professionale.
5. Si applicano anche al personale di supporto i limiti di cui all'art. 9 comma 4 del presente regolamento.

6. Il personale di supporto è responsabile della sua attività, può svolgere in maniera autonoma alcune funzioni/compiti nella misura in cui sono stati autorizzati in ambito istituzionale e tenuto conto delle disposizioni ricevute, della diagnosi e delle prescrizioni del personale medico/sanitario titolare della prestazione.

Articolo 19

Personale di supporto diretto

1. Per attività di supporto diretto s'intende quella svolta dal personale di cui al precedente articolo che partecipa direttamente alle prestazioni libero professionali erogate secondo i regimi di cui al presente Regolamento e presta la propria opera all'interno di equipe.
2. La partecipazione del personale è volontaria e svolta sulla base di tempi standard predeterminati.
3. Il personale preposto all'attività di supporto diretto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ Presenza in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi;
 - ✓ non avere l'articolazione oraria di cui all'art. 9 comma 4 lett. m (Part – Time) o comunque riduzioni orarie o giornaliere a qualunque titolo;
 - ✓ essere privi di esenzioni totali o parziali dalle specifiche mansioni, certificate dal medico competente;
 - ✓ non essere in debito orario nel trimestre antecedente a quello di svolgimento delle prestazioni, fatta salva l'ipotesi di fruizione di riposi compensativi per attività extra orario, debitamente autorizzata, svolta nei precedenti periodi.
4. Si applicano anche al personale di supporto i limiti di cui all'art. 9 comma 4 del presente regolamento.
5. Il personale di supporto è responsabile della sua attività, può svolgere in maniera autonoma alcune funzioni/compiti nella misura in cui sono stati autorizzati in ambito istituzionale e tenuto conto delle disposizioni ricevute, della diagnosi e delle prescrizioni del personale medico/sanitario titolare della prestazione.

Articolo 20

Personale di supporto indiretto

1. E' definito personale di supporto indiretto quel personale che concorre a vario titolo allo svolgimento della libera professione, pur non partecipando in modo diretto all'attività di equipe.
2. E' personale di supporto indiretto il personale sanitario afferente le discipline specialistiche autorizzate allo svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale e di ricovero: le categorie interessate saranno nello specifico individuate in sede di trattativa sindacale.
3. E' altresì personale di supporto indiretto ex art. 12 D.P.C.M. 27/03/2000 il personale amministrativo e tecnico che collabora alla gestione amministrativa dell'attività

intramoenia: le categorie interessate saranno nello specifico individuate in sede di trattativa sindacale.

4. Le percentuali verranno definite a seguito di apposita trattativa sindacale.

Articolo 21

Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa

1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale dirigente medico/sanitario e personale di supporto occorsi in Azienda è posta a carico della struttura di appartenenza, conformemente alla disciplina contrattualmente prevista. Detta copertura assicurativa quindi è estesa all'attività libero professionale espletata presso:
 - i locali dell'Azienda;
 - gli studi privati;
 - le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate per la libera professione;
 - il domicilio del paziente.
2. Il dirigente medico/sanitario nello svolgimento della libera professione intramuraria si avvarrà della apposita copertura per RCT/RCO dell'Azienda (fondo di autoassicurazione ai sensi della L.R. 28/2011) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività intramoenia, nei termini e con i limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento in materia di copertura dei costi. In ogni caso la copertura assicurativa aziendale non copre i rischi relativi a fatti e/o atti riconducibili alla proprietà e/o conduzione dello studio, delle apparecchiature e delle strumentazioni di proprietà di terzi (soggetti diversi dall'Azienda) utilizzate per l'esecuzione delle prestazioni in convenzione la cui copertura assicurativa rimane a carico del terzo proprietario.”
3. Il dirigente medico/sanitario che svolge attività libero professionale non potrà fare carico all'Azienda degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli aziendali; invece per il personale di supporto la copertura per i rischi da infortunio professionale è garantita dall'INAIL..

Articolo 22

Criteri di gestione del fondo di perequazione

1. Il riparto delle quote del fondo di perequazione avviene sulla base di appositi accordi da concordarsi annualmente in sede di delegazione trattante, su proposta della Commissione paritetica aziendale.
2. Per ciascun anno, tenuto conto delle relative disponibilità, secondo il CCNL vigente, viene contrattata con le Organizzazioni sindacali interessate, la relativa applicazione dell'istituto in oggetto, con particolare riferimento alle discipline mediche individuate in sede di contrattazione integrativa nonché le relative metodologie di definizione delle singole quote da attribuirsi ai dirigenti coinvolti.
3. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti medici/sanitari che espletano l'attività libero professionale.

Articolo 23

Criteria di gestione del fondo per gli interventi di riduzione delle liste di attesa

1. L'iter di cui ai comma 1 e 2, quest'ultimo per la parte compatibile, dell'art. 22 si applica anche per la definizione di progetti per l'utilizzo del fondo per gli interventi di prevenzione o riduzione liste di attesa, di cui all'articolo 2 della legge n. 189/2012.
2. La quota del fondo derivante dalla partecipazione ai progetti di cui al precedente comma verrà corrisposta agli interessati previo assolvimento dell'orario istituzionalmente dovuto all'Istituto, secondo le vigenti disposizioni. In caso di debito orario non si potrà procedere ai relativi pagamenti fino al suo completo assolvimento.

Articolo 24

Sospensione dell'attività libero professionale

Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento della libera professione per motivate esigenze d'ordine epidemiologico e di comprovata emergenza.

Articolo 25

Altre forme di attività libero-professionali intramuraria

Potranno inoltre essere individuate, su indicazione dei Dirigenti medici/sanitari interessati, ulteriori forme di attività professionali, non rientranti tra quelle di cui ai precedenti articoli. Nel rispetto della normativa di settore e dei CCNL in vigore rientra nell'ambito dell'autonomia aziendale la disciplina di dette ulteriori forme di attività libero professionale.

Articolo 26

Violazioni e sanzioni

In caso d'ipotizzata violazione delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività libero professionale, l'Istituto avvia un procedimento nei confronti del dipendente al fine di verificare la veridicità dei fatti e sempre nel rispetto dei principi del contraddittorio fra le parti.

A conclusione del procedimento, laddove sia stata accertata la violazione ed in relazione alla gravità dell'accaduto, potranno essere comminate – nel rispetto delle procedure d'irrogazione delle sanzioni previste per l'attività istituzionale – le seguenti sanzioni:

- ✓ Richiamo scritto;
- ✓ Trattenuta economica sui proventi dell'attività libero professionale da €. 250,00 a €. 500,00;
- ✓ Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale fino ad un massimo di 6 mesi;
- ✓ Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale per un periodo superiore a 6 mesi;

Nel caso di recidiva potranno accumularsi la sanzione pecuniaria con la sospensione dell'esercizio dell'attività.

Art. 27 **Collegio di Direzione**

Il Collegio di Direzione indica le soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie ed esprime i pareri ex art. 1 – commi 4 e 5 della l. n. 120/2007 s.s.m. ed integrazioni.

Art. 28 **Commissione paritetica aziendale per la libera professione**

1. L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione Paritetica Aziendale, con funzioni di monitoraggio dell'attività e in particolare:
 - a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria;
 - b) verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente e più in generale che l'attività intramuraria venga esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari;
 - c) chiarimento di eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento aziendale;
 - d) formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività;
 - e) Formulazione di pareri alla Direzione Generale in merito all'interpretazione delle disposizioni regolamentari interne tuttora vigenti ed attività di studio ed analisi sulle disposizioni regionali e/o statali in materia;
 - f) Collaborazione per la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possono insorgere fra i professionisti e le equipe nello svolgimento dell'attività;
 - g) Formulazione di proposte alla Direzione Generale in ordine alle modalità organizzative per l'esercizio dell'ALPI, alla ripartizione dei compensi del personale di supporto e/o che collabora per lo svolgimento dell'ALPI, verifica e vigilanza sull'osservanza dei regolamenti e degli accordi aziendali;
 - h) Adempimenti previsti dagli atti aziendali o richiesti da soggetti istituzionali esterni;
 - i) Ulteriori incombenze ad essa riconosciute, anche con comunicazione scritta, dalla Direzione Generale.
2. La Commissione è così composta:
 - ✓ quattro componenti dell'Istituto designati dal Direttore Generale;
 - ✓ tre rappresentanti sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria designati congiuntamente dalle OO.SS.;
 - ✓ un rappresentante sindacale del personale del comparto designato congiuntamente dalle OO.SS.
3. La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve essere convocata altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta. Essa può essere

integrata da ulteriori componenti aziendali in relazione a specifiche esigenze connesse agli argomenti oggetto di trattazione.

Art. 29

Concorrenza sleale

Nel rispetto della disciplina già contenuta nei CCNL e nella normativa vigente si precisa che i professionisti dipendenti autorizzati allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria non possono esercitare attività peritale libero professionale richiesta da utenti/clienti che abbiano in atto una controversia verso l'Istituto.

Articolo 30

Ufficio Libera Professione

L'Ufficio Libera professione costituisce un'articolazione organizzativa della U.O. Servizi Amministrativi Sanitari e svolge le seguenti funzioni:

- gestione della richiesta di esercizio dell'attività libero professionale, da parte del dirigente, sino al provvedimento autorizzativo, con individuazione delle prestazioni e delle altre modalità di erogazione delle prestazioni e dell'eventuale equipe, nonché le modifiche alle modalità di erogazione,
- inserimento nella procedura in dotazione dei nominativi dei professionisti, delle prestazioni, delle tariffe, delle equipes e dei relativi riparti,
- registrazione contabile delle fatture, con associazione agli incassi per il passaggio al sistema paghe, ed invio della documentazione contabile ai professionisti interessati,
- riparto mensile delle quote di spettanza e comunicazione alla U.O. Gestione Risorse Umane degli importi da corrispondere,
- gestione dei rapporti con le strutture sanitarie convenzionate e con le compagnie assicurative, per gli aspetti correlati alle prestazioni,
- gestione rilascio copie conformi all'originale delle fatture emesse dal personale dirigente sanitario,
- predisposizione documentazione e report da inviarsi ai soggetti istituzionali per la materia di competenza,
- controlli periodici a campione sull'attività svolta,
- invio della relativa reportistica all'Università per i professionisti universitari;
- predisposizione di preventivi per ricoveri in libera professione e camere a pagamento;
- fatturazione delle prestazioni agli utenti;
- adozione dei relativi provvedimenti per la liquidazione degli importi a favore dei professionisti interessati, compresi gli universitari ed equipe;
- aggiornamento degli importi e delle tariffe tramite predisposizione di specifico atto autorizzatorio;
- centralizzazione delle prenotazioni per le attività svolte negli spazi aziendali.
- gestione dei rapporti convenzionali, normativi ed economici sia con fondi sanitari integrativi con le compagnie di assicurazione, in materia di offerta di prestazioni in libera professione ed emergenza alberghiera;
- supporto all'attività di pubblicità sull'offerta delle prestazioni libero professionali;
- supporto allo sviluppo della sezione libera professione del portale web aziendale.

Articolo 31

Struttura delle responsabilità

L'articolazione delle responsabilità derivanti dal presente Regolamento sussiste nei confronti dei seguenti soggetti:

- a. Direzione Sanitaria per la gestione dell'attività in relazione agli assetti assistenziali ed organizzativi complessivi (spazi, sale operatorie, utilizzo apparecchiature, ecc) e sulla conformità delle prestazioni richieste rispetto a quelle svolte in regime istituzionale;
- b. U.O.S.ID. Servizi Amministrativi Sanitari (Ufficio ALPI) per gli adempimenti ex art. 30;
- c. U.O.C. Gestione Risorse Umane per:
 - ✓ Predisposizione e trasmissione, su richiesta dell'Ufficio Libera Professione, dei tabulati delle presenze/assenze con le relative causali;
 - ✓ Inserimento degli onorari dei professionisti sui cedolini stipendiali;
 - ✓ Gestione Fondo di Perequazione e degli altri Fondi Aziendali;
- d. U.O.C. Servizio Informatico Aziendale per il supporto nella gestione dell'applicativo ed i rapporti con il fornitore del software aziendale;
- e. U.O.C. Centro Controllo di Gestione:
 - ✓ Supporto nella predisposizione ed analisi delle tariffe per la libera professione;
 - ✓ Supporto per l'elaborazione e calcolo dei costi diretti, indiretti, comuni e generali.
- f. U.O.C. Bilancio e Contabilità per:
 - ✓ Gestione dati correlati al bilancio e adempimenti correlati;
 - ✓ Contabilizzazione dei dati di costo e ricavo relativi alla libera professione;
 - ✓ Contabilizzazione compensi Dirigenti Universitari su reportistica dell'Ufficio ALPI ed invio all'Università delle relative quote di loro spettanza.

Articolo 32

Regime fiscale

1. Il Dirigente che esercita solamente l'attività libero professionale intramoenia non necessita del possesso di partita IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 s.s.m. ed integrazioni, in quanto le somme pagate dai cittadini vengono incassate per nome e per conto dell'Istituto.
2. Il compenso del Dirigente erogato con le competenze stipendiali è, ai fini fiscali, assimilato al reddito da lavoro dipendente.

Articolo 33

Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 502/92, alle leggi 120/2007 e ss.mm.ii. e 189/2012 e alla L.R. 41/2006, ai CC.NN.LL. vigenti per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del S.S.N., al D.M. 28/02/1997 e ss.mm.ii., al DPCM 27 marzo 2000.
2. Rimangono in vigore, nei termini previsti dalla vigente normativa, le autorizzazioni già concesse per l'esercizio della libera professione.

3. Il presente Regolamento viene emanato altresì in ottemperanza alle direttive regionali in materia e potrà subire modifiche e/o integrazioni, sentito il Collegio di Direzione, in relazione allo stato di attuazione della L. 120/2007 e ss.mm.ii.
4. La sua entrata in vigore decorre dal 15 ottobre 2021.
5. Il presente Regolamento sarà oggetto di ulteriore aggiornamento a conclusione del percorso di riorganizzazione che riguarderà l'Area della libera professione e della solvenza previsto nel Piano Strategico Aziendale 2021 – 2025, recepito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 maggio 2021.

PIANO AZIENDALE DEI VOLUMI DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**ART. 1**
(Premesse)

Il presente atto costituisce il piano aziendale di cui all'art. 1 comma 5 della Legge n. 120/2007 e recepisce altresì i contenuti delle linee d'indirizzo regionali per l'attività libero professionale intramuraria, approvate con deliberazioni G.R. n. 718 del 6 agosto 2021 e n. 851 del 28 settembre 2021. Per lo svolgimento dell'attività libero professionale, l'Istituto ha adottato il regolamento aziendale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 14 novembre 2017, in fase di aggiornamento in coerenza con le linee d'indirizzo regionali di cui alla deliberazione G.R. n. 718/2021 sopra citata. Detto regolamento sarà peraltro oggetto di una sua nuova revisione a conclusione del percorso di riorganizzazione dell'Area della libera professione e della solvenza previsto nel Piano Strategico Aziendale 2021 – 2025, recepito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 maggio 2021.

ART. 2
(Spazi per l'attività libero professionale)

L'Istituto, sulla base della tipologia dell'attività libero professionale, del numero di medici esercitanti, dei fabbisogni orari dei professionisti, ha definito gli spazi e le fasce orarie disponibili per l'esercizio dell'attività ambulatoriale presso il Padiglione 20 e – per talune discipline – presso gli ambulatori di reparto predisponendo uno specifico planning in cui sono individuate le specifiche aree disponibili con i relativi orari ed i Medici utilizzatori.

A tali spazi si aggiungono quelli reperiti – per l'insufficiente disponibilità degli spazi interni - presso strutture private non accreditate e studi professionali nel territorio regionale, dotati anch'essi da tempo dell'infrastruttura di rete aziendale per l'inserimento dei dati di prenotazione, erogazione e pagamento delle prestazioni libero professionali.

L'attività di ricovero ha numeri ridotti ed è svolta tendenzialmente nelle discipline di Chirurgia Pediatrica ed Ostetricia; presso quest'ultima sono presenti anche due camere a pagamento.

L'Istituto intende ampliare la propria offerta verso tale tipologia di attività, sebbene un limite a questa espansione possa derivare dalla limitata "domanda" di tali prestazioni nel campo pediatrico.

ART. 3
(Volumi di attività)

Con riferimento alle modalità di determinazione dei volumi delle attività, l'Istituto si conforma alle disposizioni contenute nelle linee d'indirizzo regionali citate al punto 1) che definiscono i criteri per il calcolo delle quote di attività istituzionale, come di seguito specificati:

- Per volumi riguardanti l'attività ambulatoriale si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti presso altre Strutture delle aziende ed enti del S.S.R.
- Per volumi riguardanti l'attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.

ART. 4
(Volumi di attività)

La valorizzazione dei volumi di attività istituzionale, per le finalità di cui al punto 2 delle linee d'indirizzo regionali, avviene sulla base del numero di prestazioni effettuate - secondo i criteri del precedente art. 3 – nel corso dell'anno 2019: detti valori contenuti negli allegati n. 1 (attività ambulatoriale) e n. 2 (attività di ricovero), rappresentano il tetto massimo di prestazioni in regime di attività libero professionale da svolgersi presso ogni U.O. per il triennio 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2024.

ART. 5
(Verifiche e controlli)

Al fine di garantire l'equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale ed effettuare le opportune verifiche e controlli, l'Istituto si attiene ai seguenti criteri:

- Rendicontazione del numero di prestazioni libero professionali effettuate su base semestrale, quali desunte dalla sommatoria delle fatture rilasciate ai pazienti per ogni Medico appartenente ad una singola Unità Operativa e selezionate sulla base della data di rilascio della fattura o del loro inserimento nel sistema informatico aziendale nel solo caso di prestazioni domiciliari, di malfunzionamento del sistema stesso e – in via provvisoria – nel caso di ricoveri effettuati presso strutture private non accreditate;
- Raffronto fra i volumi di attività istituzionale e prestazioni libero professionali per Unità Operativa su base semestrale, analiticamente scissi fra specialistica ambulatoriale e di ricovero;
- Verifica dei tempi di attesa delle prestazioni istituzionali, con particolare riferimento a quelle rientranti nel PNGLA, su base semestrale;

In caso di rilevazione di volumi di attività libero professionale prevalente rispetto all'attività istituzionale, a parità di condizioni organizzative, di personale e di domanda di prestazioni specialistiche, dovrà essere concordata con i Direttori delle U.O. interessate una rimodulazione delle attività nel successivo trimestre per consentire l'allineamento fra l'attività istituzionale e quella in libera professione. Laddove permanga tale situazione di squilibrio al termine del secondo trimestre, la stessa verrà sospesa a partire dalla data di ultima prenotazione presente nel sistema informatico aziendale, fino al ripristino dell'equilibrio dei volumi di produzione.

ART. 6
(Funzioni di controllo)

Le funzioni di cui al precedente articolo sono svolte dalla Commissione paritetica aziendale di cui all'art. 5 D.P.C.M. 27 marzo 2000 ed all'art. 6 delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 1, che dà puntuale informativa delle eventuali violazioni rilevate e proposte operative al Collegio di Direzione.

ART. 7
(Percorsi informativi a favore dell'utenza)

L'Istituto promuove nei confronti dell'utenza tutte le possibili forme di divulgazione dei contenuti del presente piano all'utenza e più in generale delle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale.

Le informazioni generali sono reperibili nella home page del sito web dell'Istituto: www.gaslini.org nella sezione "Come possiamo Aiutarti/Libera Professione" dove sono indicate le modalità di prenotazione e di pagamento delle prestazioni svolte in spazi aziendali e negli studi professionali e nelle strutture private e l'elenco dei professionisti con attività negli spazi aziendali e in quelli esterni.

Un'ulteriore sezione è dedicata ai ricoveri in libera professione e alle camere a pagamento, disponibili quest'ultime presso la U.O. Ostetricia, in cui sono altresì disponibili le relative modulistiche.

Gli adempimenti in oggetto ed il recepimento dei principi guida formulati dal Collegio di Direzione saranno curati dalla Direzione Sanitaria, dall'Ufficio Comunicazione ed Informazione e dalla U.O. Servizi Amministrativi Sanitari.

Ulteriori informazioni sono garantite dall'Ufficio Libera Professione presso la U.O. Servizi Amministrativi Sanitari tramite linea telefonica o contatto e – mail al seguente indirizzo: alpi@gaslini.org.

ART. 8
(Norma finale)

I contenuti del presente Piano Aziendale potranno essere oggetto di modifiche/integrazioni in relazione ad eventuali nuovi aggiornamenti in materia da parte della Regione Liguria ed a conclusione del percorso di riorganizzazione dell'Area della libera professione e della solvenza previsto nel Piano Strategico Aziendale 2021 – 2025, recepito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 maggio 2021.

Struttura	Prestazioni Istituzionali	Volumi massimi LP
Allergologia	9.829	9.829
Anatomia Patologica	1.914	1.914
Anestesia	168	168
Cardiologia	12.341	12.341
CCV	28	28
Chirurgia	3.685	3.685
Clinica Pediatrica	7.770	7.770
Dermatologia	11.330	11.330
Fibrosi Cistica	107	107
Genetica Medica	6.512	6.512
Genetica Umana	27.557	27.557
Lab. Centrale	182.549	182.549
Malattie Infettive	1.030	1.030
Malattie Muscolari	186	186
Medicina fetale e perinatale	7.637	7.637
Nefrologia	6.663	6.663
Neurochirurgia	1.411	1.411
Neuropsichiatria	5.293	5.293
Neuroradiologia	3.610	3.610
Nido	3	3
Oculistica	18.897	18.897
Odontoiatria	10.071	10.071
Oncologia	335	335
Ortopedia	15.620	15.620
Osservazione	290	290
Ostetricia	5.139	5.139
Otorino	9.120	9.120
Pediatria 2	2.492	2.492
Pediatria 3	1.887	1.887
Pediatria 4	6.458	6.458
Pneumologia	4.015	4.015
Psicologia	1.610	1.610
Radiologia	16.074	16.074
Riabilitazione	4.052	4.052
Servizio Dietetico	676	676
SIMT	8.655	8.655
Totale	395.014	395.014

Nota:

Fonte Rages dati 2019

REPARTO	Cod Reg Reparto	Ricoveri Ordinari	Cicli DH	Ricoveri Ordinari LP
010 OSSERVAZIONE	5101	1.052	0	1.052
041 PNEUMOLOGIA	6801	591	266	591
042 NEFROLOGIA	7701	781	581	781
050 PEDIATRIA II	7101	731	1.535	731
060 PEDIATRIA III	5801	534	247	534
070 PED.IV	6501	699	1.044	699
075 PED.IV-UTMO	6520	86	156	0
131 U.O.CHIRURGIA	1110	964	91	964
136 NEUROCHIRURGIA	7601	624	575	624
150 CARDIOCH.VASC.	0601	6	1	6
151 CARDIOLOGIA	0801	419	48	419
160 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	3601	1.026	344	1.026
200 NEUROPSICH.INF.	3301	562	803	562
210 MALATTIE INFETTIVE	2401	415	60	415
220 OTORINOLARINGOIATRIA	3801	166	25	166
225 ODONTOSTOMATOLOGIA	3501	27	74	27
230 DERMATOLOGIA	5201	0	581	0
240 OCULISTICA	3401	35	25	35
250 OSTETRICA/GINECOLOGIA	3701	1.565	283	1.565
305 NEUROLOGIA E MALATT.MUSCOLARI	3952	709	827	709
330 CLINICA PEDIATRICA	3950	543	4.006	543
333 FIBROSI CISTICA	6801	138	333	138
385 C.N.R./SERV. PAT. NEONATALE	7310	404	0	0
399 SEZ.ASSIST.NEONATALE	3101	949	0	949
571 MED. FISICA E RIABILITAZIONE	7501	101	205	101
590 ANESTESIA E RIANIMAZIONE	4901	158	0	0
TOTALE RICOVERI		13.285	12.110	12.637

Nota = Riferimento numero pazienti accettati anno 2019 - Fonte programma Aurora

Cicli DH LP
0
266
581
1.535
247
1.044
156
91
575
1
48
344
803
60
25
74
581
25
283
827
4.006
333
0
0
205
0
12.110